

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/661 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), c), e) e g),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) È opportuno aggiornare l'allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti.
- (3) Il 30 novembre 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2321(2016) che prevede nuove misure contro la Repubblica democratica popolare di Corea, compresi il divieto d'importare rame, nichel, argento, zinco e statue e il divieto di esportare elicotteri e navi. Il 27 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/330 ⁽³⁾ che modifica di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007 aggiungendovi gli allegati I nonies, III bis e III ter. È quindi opportuno identificare il rame, il nichel, l'argento, lo zinco, le statue, gli elicotteri e le navi che vanno inclusi in detti allegati e attribuire loro il rispettivo numero di riferimento ripreso dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) La risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite perfeziona inoltre l'elenco degli articoli di lusso già soggetti a divieto di esportazione, riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 329/2007.
- (5) Il 6 aprile 2017 il Consiglio ha deciso di aggiungere quattro persone fisiche all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I nonies, II, III, III bis, III ter e V del regolamento (CE) n. 329/2007.
- (7) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

- 1) l'allegato I nonies è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

⁽¹⁾ G.U. L. 88 del 29.3.2007, pag. 1.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (G.U. L. 141 del 28.5.2016, pag. 79).⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/330 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (G.U. L. 50 del 28.2.2017, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (G.U. L. 256 del 7.9.1987, pag. 1).